



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città metropolitana Roma Capitale)

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia

N 7 del registro DATA 28 aprile 2021	Oggetto:	Approvazione regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali
---	----------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 15,15 e seguenti in videoconferenza come da decreto n. 1 del Presidente del Consiglio Comunale e ss.mm. e ii. si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	VERONICA CIMINO	X		10.	ENZO LABASI	X	
2.	VERONICA CETRONI	X		11.	LINDA SERAFINI	X	
3.	ANNARITA RUFINI	X		12.	MASSIMILIANO CALCAGNI		X
4.	IDA ACCIARI	X		13.	CINZIA BOTTI		X
5.	MATTEO ORSOLINI	X		14.	ANDREA CROCE	X	
6.	TANIA FONDI	X		15.	GLORIA SILVESTRINI	X	
7.	PAOLA TRINCA	X		16.	ELISA PUCCI		X
8.	BRUNO FONDI	X		17.	TANIA ZITELLI		X
9.	MARCO CARACCI	X					

Assegnati n.	17
In carica n.	17

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri:

Presenti n.	13
Assenti n.	4

Risultano altresì presenti gli Assessori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede Bruno Fondi nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, Lett. a del TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i) il Segretario Generale Dott. Mauro Andreone

Nominati scrutatori i signori: Linda Serafini, Matteo Orsolini, Massimiliano Calcagni

La seduta è PUBBLICA

(sono presenti 17 Consiglieri al Termine del precedente punto all'o.d.g.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce il quinto punto all'ordine del giorno "Approvazione regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali"

Si parte dall'emendamento presentato dalla Consigliera Cetroni, allegato, che lo illustra. Illustra poi il regolamento per la riscossione coattiva, di cui si è imposta la nuova approvazione a fronte di regole entrate in vigore successivamente alla precedente approvazione. L'emendamento riguarda proprio la possibilità di portare le rate da 48 a 60 rate proprio per andare incontro ai cittadini. Con un minimo di rata di 50 euro. All'articolo 8 si sostituisce il numero di 12 rate nell'ottica di andare incontro ai cittadini soprattutto in questo periodo di crisi.

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Consiglio ad esprimersi con votazione per appello nominale sull'emendamento in discussione e passa la parola al Segretario Generale

	favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
Cimino	X			
Cetroni	X			
Rufini	X			
Acciari	X			
Orsolini	X			
Fondi Tania	X			
Trinca	X			
Fondi Bruno	X			
Caracci	X			
Labasi	X			
Serafini	X			
Calcagni			X	
Botti			X	
Croce			X	
Silvestrini			X	
Pucci			X	
Zitelli			X	
	11	0	6	

IL CONSIGLIO approva l'emendamento allegato

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell'art. 49 TUEL, come in essa espressi;

Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 133 del 16.12.2020;
Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 31 del 25 novembre 2020;
Visto il BILANCIO di previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione di Consiglio numero 34 del 25 novembre 2020
Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Consiglio ad esprimersi con votazione per appello nominale e passa la parola al Segretario Generale

	favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
Cimino	X			
Cetroni	X			
Rufini	X			
Acciari	X			
Orsolini	X			
Fondi Tania	X			
Trinca	X			
Fondi Bruno	X			
Caracci	X			
Labasi	X			
Serafini	X			
Calcagni			X	
Botti			X	
Croce		X		
Silvestrini		X		
Pucci		X		
Zitelli		X		
	11	4	2	0

a seguito della votazione sopra riportata così come proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con l'ausilio degli scrutatori

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che segue integrata degli emendamenti approvati di cui in premessa, che vengono allegati

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione ad esprimersi con votazione per appello nominale

	favorevole	Contrario	Astenuto	Assente
Cimino	X			
Cetroni	X			
Rufini	X			
Acciari	X			
Orsolini	X			
Fondi Tania	X			
Trinca	X			
Fondi Bruno	X			
Caracci	X			
Labasi	X			
Serafini	X			
Calcagni			X	
Botti			X	
Croce		X		

Silvestrini		X		
Pucci		X		
Zitelli		X		
	11	4	2	

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Si passa al sesto punto all'ordine del giorno

Gli interventi integrali sono riportati nel verbale integrale della seduta pubblicato (<https://youtu.be/Jni8pJM5VFE>) ai sensi dell'art. 15 ultimo capoverso del decreto del presidente del consiglio adottato in data 28/10/2020 ed integrato in data 24/11/2020.



CITTA' DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ORGANO POLITICO PROPONENTE SINDACO E GIUNTA COMUNALE	DATA 16/03/2021	SERVIZI INTERESSATI TRIBUTI
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI		
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, testo vigente, che testualmente recita: <i>1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.</i> <i>2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.</i> <i>3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.</i> <i>4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.</i>		
Il Responsabile del Settore bilancio e sviluppo	Per quanto concerne la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole	Firmato digitalmente da ANNA RITA D'ANDREA CN = D'ANDREA ANNA RITA O = COMUNE DI ROCCA DI PAPA C = IT
Il Responsabile del Settore bilancio e sviluppo	Per quanto concerne la sola regolarità contabile, esprime parere favorevole	Firmato digitalmente da ANNA RITA D'ANDREA CN = D'ANDREA ANNA RITA O = COMUNE DI ROCCA DI PAPA C = IT
MEMBRI DEL CONSIGLIO	Presenti	Assenti
ESPRIMONO VOTO FAVOREVOLE		
1. VERONICA CIMINO - SINDACO		
2. VERONICA CETRONI		
3. ANNARITA RUFINI		
4. IDA ACCIARI		
5. MATTEO ORSOLINI		
6. TANIA FONDI		
7. PAOLA TRINCA		
8. BRUNO FONDI		
9. MARCO CARACCI		
10. ENZO LABASI		
11. LINDA SERAFINI		
12. MASSIMILIANO CALCAGNI		
13. CINZIA BOTTI		
14. ANDREA CROCE		
15. GLORIA SILVESTRINI		
16. ELISA PUCCI		
17. TANIA ZIELLI		

Il Segretario Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/05/2012 è stato approvato il "Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali";
- l'art. 11, commi 2 e 3, del suddetto regolamento dispone che le norme del regolamento stesso si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata;
- la legge n.160 del 27/12/2019, all'art.1, commi 784-785,792,794-795 e 802-803, ha introdotto l'atto esecutivo per l'accertamento delle entrate comunali, sia tributarie sia patrimoniali, a partire delle emissioni a far data dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento a rapporti pendenti alla stessa data;
- ai sensi del comma 797 dell'art. 1 della L. 160/2019, "*L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ulteriormente regolamentare condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.*"

Considerato che:

- con contratto di appalto rep. 2544/2020, i servizi di accertamento dell'evasione/elusione tributaria, della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie comunali e della gestione delle entrate minori ICP-AAPP-COSAP del Comune di ROCCA di PAPA sono stati affidati alla Ditta Creset Crediti servizi e tecnologie Spa avente sede legale a Milano (MI) Via Feltre n. 75 cod. fiscale/partita Iva 00868170143;
- l'art 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

Ritenuto necessario procedere con l'approvazione di un nuovo regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

Visto lo schema di Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, composto da n. 11 articoli, allegato al presente atto per formarne integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sullo schema di regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- l'art. 27 comma 8, della L. 448/2001 (L.F. 2002) che ha stabilito che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:
“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.
- i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.
- Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

con voti

DELIBERA

1. Di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Di approvare il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composto da n. 11 articoli n°11 articoli, allegato al presente atto per formarne integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che l'approvazione del presente regolamento comporta l'inefficacia del “Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 maggio 2012 e di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal

comune in materia e con questo in contrasto;

4. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



**COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di ROMA)**

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Recupero bonario _____	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario _____	4
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale _____	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva _____	5
Articolo 6 - Interessi moratori _____	6
Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica _____	6
Articolo 8 - Rateizzazione _____	6
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili _____	9
Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento _____	9
Articolo 11 - Disposizioni finali _____	9

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo o il soggetto affidatario del servizio, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata o il soggetto affidatario del servizio provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che,

decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario del servizio procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario del servizio valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Rocca di Papa;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario del servizio individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 - Rateizzazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 48 rate, fermo restando che l'importo minimo della rata deve essere superiore a euro 50,00.

2. Per situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) temporanea carenza di liquidità finanziaria dipendente da un evento dimostrabile e non dipendente dal contribuente;
 - b) scadenza contemporanea dei pagamenti relativi a tributi o contributi o altre obbligazioni nei confronti di altre Amministrazioni Pubbliche;
 - c) stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
 - d) stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - e) la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta e non iscritta a ruolo;
 - f) altri eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.
3. Il carico dovuto, comprensivo di oneri e spese è ripartito in rate mensili di pari importo, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 50,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 18 rate mensili;
 - d) da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a 36 rate mensili;
 - e) da euro 15.000,01: fino a 48 rate mensili, con fidejussione.
4. La concessione della rateizzazione per i gli importi superiori a euro 15.000,00 è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 D.Lgs. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e ss.mm.ii. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- Essere prodotta in originale. E' ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente a condizione che sia verificabile la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore.
- Avere scadenza un anno dopo quello dell'ultima rata;
- Prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Rocca di Papa o del soggetto affidatario del servizio.

5. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo o entrata; in tal caso le soglie d'importo di cui al precedente comma 3 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
6. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà e, per le sole persone fisiche, dall'ultima dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione.
7. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
8. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
9. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
10. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
11. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
12. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata o il soggetto affidatario del servizio, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
13. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ventiquattro rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del precedente comma 11.

14. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal precedente comma 3, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario del servizio può derogare all'importo minimo della rata ed alla dura massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili, quando l'importo della rate:

- a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario del servizio, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. L'approvazione del presente regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune in materia e con questo in contrasto.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 61 del 22 marzo 2021

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno duemila ventuno il giorno ventidue del mese di marzo, il Collegio dei Revisori del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di C.C. n. 22 del 18 aprile 2019, si è riunito in conferenza telematica, nelle persone di:

- Dott. Eugenio Colacicco – presidente;
- Prof. Fabio Giulio Grandis – componente;
- Prof. Fabio Bruni – componente,

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 16/03/2021, avente per oggetto: "Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali", ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTO il Tuel così come modificato e integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede al comma 1, lettera b) n.7 che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il vigente "Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/05/2012;

ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 16/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali";

ESAMINATO l'allegato "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" composto di n. 11 articoli;

CONSIDERATO che l'art. 27 comma 8, della L. 448/2001 ha stabilito che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"

PRESO ATTO altresì che sulla proposta di delibera di C.C. del 16/03/2021 è apposto:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore bilancio e sviluppo dott.ssa Anna Rita D'Andrea in data 16/03/2021;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore bilancio e sviluppo dott.ssa Anna Rita D'Andrea in data 16/03/2021;

ACCERTATA la coerenza del Regolamento con l'ordinamento contabile preordinato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" allegato alla proposta di delibera di Consiglio Comunale del 16 marzo 2021.

Rocca di Papa, 22 marzo 2021

Il Collegio dei Revisori

F.to Dott. Eugenio Colacicco (Presidente)

F.to Prof. Fabio Giulio Grandis (Componente)




F.to Dott. Fabio Bruni (Componente)

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

Copia informatica di documento amministrativo analogico

ina 1
 a Versione 5.5.0 - Data: 21.04.2021 10:51:21 - Esito Firme

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
1_L1_Approvazione_Regolamento_riscossi.p7m.p7m me totali apposte: 3)	Firma CADES OK Data di verifica: 21/04/2021 08:51:08 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FABIO GIULIO GRANDIS	TINIT-GRNFG165A05A944V	
	Firma CADES OK Data di verifica: 21/04/2021 08:51:08 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FABIO BRUNI	TINIT-BRNFB62L24712B	non presente
	Firma CADES OK Data di verifica: 21/04/2021 08:51:08 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	EUGENIO COLACICCO	TINIT-CLCNE65C22A502X	NON PRESENTE



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Viale e. ferri 65/67
Codice Fiscale 01238260580

CAP 00040
Partita IVA 00975471004

PROT. N. 17006 del 26/04/2021

**PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

PARTE PROPONENTE

Consigliere di maggioranza e Presidente della I Commissione *Risorse finanziarie, umane, strumentali, informatizzazione, patrimonio, boschi, attività produttive, affari generali* Dott.ssa Veronica Cetroni

OGGETTO: Modifica Regolamento per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali

PROPONE

Al Consiglio Comunale, a valle della riunione della suddetta Commissione e concorde con l'intera maggioranza consiliare, i seguenti emendamenti al REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI:

Articolo 8, comma 3:

Sostituire il comma "*Il carico dovuto, comprensivo di oneri e spese è ripartito in rate mensili di pari importo, secondo il seguente schema: a) fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 50,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili; c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 18 rate mensili; d) da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a 36 rate mensili; e) da euro 15.000,01: fino a 48 rate mensili, con fidejussione*"

con il seguente "*Il carico dovuto, comprensivo di oneri e spese è ripartito in rate mensili di pari importo, secondo il seguente schema:*

Somma da versare	Numero massimo di rate mensili
fino a euro 50,00	Nessuna dilazione
Da euro 50,01 a euro 1.000,00	8
Da euro 1.000,00 a euro 2.000,00	12
Da euro 2.000,01 a euro 4.000,00	18
Da euro 4.000,01 a euro 6.000,00	24
Da euro 6.000,01 a euro 15.000,00	36
Da euro 15.000,01 a euro 20.000,00	48 con fidejussione
Da euro 20.000,01	60 con fidejussione
Importo minimo della rata	Euro 50,01

Articolo 8, comma 13:

Sostituire la parola “ventiquattro” con la parola “dodici”.

Il Presidente della 1^a Commissione Consiliare permanente

Veronica Cetrone

Veronica Cetrone



CITTÀ DI
ROCCA DI PAPA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA

PROT. 12010

Rocca di Papa, 26/04/2021

Via pec

Al Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE SULLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

Il responsabile del Settore bilancio e sviluppo

Visto l'emendamento al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali presentato con nota prot. n. 12006 del 26/04/2021 dal Consigliere Dott.ssa Veronica Cetroni;

Esaminata la proposta di emendamento dei commi 3 e 13 dell'art. 8 del regolamento in oggetto di cui alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale del 16/03/2021, così sintetizzata.

Articolo 8, comma 3

Sostituire il comma:

"Il carico dovuto, comprensivo di oneri e spese è ripartito in rate mensili di pari importo, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;*
- b) da euro 50,01 a euro 3.000,00: fino a 12 rate mensili;*
- c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 18 rate mensili;*
- d) da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a 36 rate mensili;*
- e) da euro 15.000,01: fino a 48 rate mensili, con fidejussione."*

con il seguente:

"Il carico dovuto, comprensivo di oneri e spese è ripartito in rate mensili di pari importo, secondo il seguente schema:

Somma da versare	Numero massimo di rate mensili
<i>fino a euro 50,00</i>	<i>nessuna dilazione</i>
<i>da euro 50,01 a euro 1.000,00</i>	<i>8</i>
<i>da euro 1.000,01 a euro 2.000,00</i>	<i>12</i>
<i>da euro 2.000,01 a euro € 4.000,00</i>	<i>18</i>
<i>da euro 4.000,01 a euro € 6.000,00</i>	<i>24</i>
<i>da euro 6.000,01 a euro 15.000,00</i>	<i>36</i>
<i>da euro 15.000,01 a euro 20.000,00</i>	<i>48 con fidejussione</i>
<i>da euro 20.000,01</i>	<i>60 con fidejussione</i>
Importo minimo della rata	Euro 50,01

Articolo 8, comma 13:



sostituire la parola “ventiquattro” con la parola “dodici” e pertanto il comma 13 dell’articolo 8 diventa:
“In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di dodici rate mensili ulteriori rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del precedente comma 11.”

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 160 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii.;

esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile alla proposta di emendamento al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile

Il Responsabile del Settore bilancio e Sviluppo

Anna Rita D'Andrea



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n. 70 del 26 aprile 2021

Prot 12085
del 27/04/2021

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile, il Collegio dei Revisori del Comune di Rocca di Papa, nominato con deliberazione di C.C. n. 22 del 18 aprile 2019, si è riunito in conferenza telematica, nelle persone di:

- Dott. Eugenio Colacicco – presidente;
- Prof. Fabio Giulio Grandis – componente;
- Prof. Fabio Bruni – componente,

per rilasciare il parere di competenza in merito alla proposta di emendamento presentato al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L'ORGANO DI REVISIONE

ESAMINATA la nota acquisita al protocollo con n. 12006 in data 26/04/2021, trasmessa a questo organo di controllo a mezzo PEC il 26/04/2021, con la quale il consigliere dott.ssa Veronica Cetroni ha presentato un emendamento per la modifica di alcuni articoli del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

PREMESSO che l'articolo 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) prevede al comma 1, lettera b) n. 7, che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economico-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione per l'approvazione "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali" questo organo di revisione ha espresso parere favorevole con verbale n. 61 in data 22 marzo 2021;

VISTO il Tuel così come modificato e integrato dal D. Lgs. n.118/2011 e sue ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO il vigente “Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/05/2012;

CONSIDERATA la proposta di emendamento presentato per la modifica dell’articolo 8, comma 3 e comma 13 del nuovo regolamento da approvare dal Consiglio comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore Bilancio e Sviluppo, dott.ssa Anna Rita D’Andrea in data 26/04/2021, prot. 12010, tanto premesso e considerato,

ESPRIME

limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** alla proposta di emendamento al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Il Collegio dei Revisori:

Presidente: Dott. Eugenio Colacicco F.to _____

Componente: Prof. Fabio Giulio Grandis F.to _____

Componente: Dott. Fabio Bruni F.to _____

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Copia informatica di documento amministrativo analogico



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-04-27 08:58:40 (UTC)

File verificato: C:\Users\polidori.alessandra\Downloads
\\2021_70_Emendamento_Regolamento_riscossione.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: BRUNI FABIO
Firma verificata: OK (Validated at: 27/04/2021 08:58:38)
Verifica di validità: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 27/04/2021
online: 08:30:00

Dati del certificato del firmatario **BRUNI FABIO**:

Nome, Cognome: BRUNI FABIO
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 20167113901888
Data di scadenza: 13/06/2022 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 2: GRANDIS FABIO GIULIO
Firma verificata: OK (Validated at: 27/04/2021 08:58:38)
Verifica di validità: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 27/04/2021
online: 08:01:20

Dati del certificato del firmatario **GRANDIS FABIO GIULIO**:



Nome, Cognome: GRANDIS FABIO GIULIO
Numero identificativo: 19938167
Il futuro digitale è adesso
Cert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2021 | P.IVA 07945211006



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Comunicazione. Certification Authority C,
IT,
Documentazione del <https://ca.arubapec.it/cps.html>
certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 3: COLACICCO EUGENIO
Firma verificata: OK (Validated at: 27/04/2021 08:58:38)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 27/04/2021
online: 08:30:00

Dati del certificato del firmatario **COLACICCO EUGENIO**:

Nome, Cognome: COLACICCO EUGENIO
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 201950559533
Data di scadenza: 04/01/2022 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Bruno Fondi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mauro Andreone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, lì 16/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mauro Andreone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi, incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 16/06/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Rocca di Papa, lì 16/06/2021

L'IMPIEGATO INCARICATO
f.to Francesca Fondi

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2021

o La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Ovvero

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L. 267/2000

Rocca di Papa, lì 16/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mauro Andreone

Copia